

Valdobbiadene, 04 novembre 2014

CIRCOLARE n. 4/14/2014

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: 1. Avviso importante per l'autotassazione - novembre 2014
2. F24 le nuove regole da ottobre
3. Imu / Tasi saldo 2014

1. AVVISO IMPORTANTE PER L'AUTOTASSAZIONE - NOVEMBRE 2014

Vi informiamo che da quest'anno Vi comunicheremo gli importi da versare e relative modalità, via e-mail al Vs. indirizzo di posta ordinaria, Vi preghiamo pertanto di controllare la posta in arrivo nella prossima settimana.

2. F24 LE NUOVE REGOLE DA OTTOBRE

Premessa

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.11 comma 2 del D.L. 66/14, dal 1° ottobre 2014 anche chi non è dotato di partita IVA dovrà, in molti casi, utilizzare unicamente il **canale telematico** per effettuare i pagamenti tramite modello F24.

L'agenzia delle entrate con la [circolare n. 27/2014](#) ha fornito i primi chiarimenti.

Solo F24 telematico se si effettuano compensazioni o si versano importi > 1.000 €.

2. A decorrere dal **1° ottobre 2014**, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni, i versamenti tramite modello F24, sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:

- a) dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il **saldo finale sia di importo pari a zero**;
- b) dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui:
 - I. siano effettuate delle compensazioni e il **saldo finale sia di importo positivo**;
 - II. il saldo finale sia di importo **superiore a mille euro**.

Nel caso di cui al **precedente punto a)** l'unica possibilità di pagamento ammessa e con l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia e quindi **Entratel o Fisconline anche avvalendosi** di un intermediario abilitato quale ad esempio il Commercialista o altro soggetto di cui all'art. 3, c. 3, del DPR. 322/98) che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.

Nei casi di cui al **precedente punto b)** il pagamento è ammesso tramite i sistemi Entratel o Fisconline oppure anche attraverso i sistemi di **home banking o CBI**.

3. L'intermediario abilitato a eseguire gli addebiti degli F24 dei clienti, tipicamente il commercialista, può inviare la delega di versamento addebitando il relativo importo sul suo conto corrente, il contribuente che resta comunque responsabile ad ogni effetto dovrà rilasciare all'intermediario apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso.

Riepilogando

Dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, potrà essere effettuato con un F24 cartaceo, solo da chi non è titolare di partita Iva e deve versare un importo non superiore a 1.000 euro con un modello che non contiene compensazioni.

In tutti gli altri casi, dovranno essere utilizzati i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo (via Entratel)) o quelli online delle banche e delle poste.

I servizi di addebito on-line di banche e poste non sono però utilizzabili per gli F24 a saldo ZERO, naturalmente per chiudere con saldo zero devono essere state fatte delle compensazioni.

Con la tabella che segue cerchiamo di riepilogare le regole di pagamento tramite modello F24 da parte sei soggetti privati (non titolari di partita IVA).

Tabella versamento tramite mod. F24 da parte dei privati

Soggetto	Tipo F24	Importo	Pagamento tramite
Privato	F24 a saldo ZERO	ZERO	Entratel / Fisconline
	Con compensazione	Qualsiasi oltre Zero	Entratel / Fisconline / Home Banking / CBI
		Oltre 1.000 euro	
	Senza compensazione	Fino a 1.000 euro	Entratel / Fisconline / Home Banking / CBI / CARTACEO

Strumenti disponibili per il pagamento dell'F24

Gli strumenti disponibili per effettuare il pagamento degli F24 previa registrazione ai servizi telematici dell'agenzia (**Fisconline o Entratel**) sono i seguenti:

1. l'F24 web, si compila e trasmette il modello autonomamente, accedendo a internet senza dover scaricare alcun programma, l'importo è addebitato sul c/c.;
2. l'F24 online si compila e trasmette il modello autonomamente, previa installazione dell'apposito software, l'importo è addebitato sul c/c.;
3. F24 cumulativo (o via Entratel), è riservato agli intermediari professionali, consente loro di addebitare i modelli di pagamento dei clienti.

Il sistema Entratel deve essere usato:

- ☞ dai contribuenti che tenuti a presentare il modello 770 per più di 20 soggetti
- ☞ gli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni;
- ☞ dalle società che trasmettono per conto altre società del gruppo cui fanno parte,
- ☞ dalle amministrazioni dello Stato e dalle Poste;
- ☞ dai delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.

F24 addebitato sul conto corrente del professionista

La regola che subordinava il buon fine dell'addebito alla corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e quello del titolare del conto corrente addebitato è stata mantenuta per gli F24 web e F24 online.

Viceversa la citata corrispondenza non è più richiesta per gli F24 via Entratel, gli intermediari abilitati a Entratel possono infatti effettuare i versamenti online delle imposte dovute dai loro clienti con addebito unico sul proprio conto corrente. **Quindi il consulente che utilizza Entratel può tranquillamente addebitare nel proprio conto corrente gli F24 dei clienti.**

Se però il consulente utilizza i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario, potrà inviare la delega di versamento del cliente mediante addebito sul proprio conto corrente, previo presentazione alla sua banca o posta (riferite al consulente) di una delega anche cumulativa rilasciata dal cliente.

L'autorizzazione al consulente, va quindi rilasciata dal cliente e va presentata alla banca o alla posta dove il consulente ha il conto.

Deroghe con utilizzo del cartaceo

In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli di Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

La circolare 27/2014 ha precisato che la presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei casi particolari che seguono.

F24 precompilati dall'ente impositore

Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

Versamenti rateali in corso

Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, **sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.**

Utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente

I contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente avranno queste possibilità:

a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel ex articolo 3, comma 3, del DPR. n. 322/98, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate.

In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo.

b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

Compensazioni orizzontali e verticali

Poiché nella norma (Art. 11 lett. a) e b)) si parla semplicemente di compensazioni è sorto il dubbio se le compensazioni da considerare siano:

- 1) unicamente quelle presenti nel modello di pagamento unificato F24;
- 2) anche le compensazioni "verticali" ovvero quelle effettuate all'interno del modello di dichiarazione.

Anche in mancanza di conferme riteniamo che le compensazioni che riverberano sulle modalità di pagamento telematico siano solo quelle "orizzontali" o "esterne" (ovvero quando vengono compensati crediti con debiti nel mod. F24), mentre non dovrebbero rilevare le compensazioni "verticali" o "interne" (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo).

Tabella riepilogativa regole a regime di pagamento degli F24

Titolare di P. IVA	Modello F24		Tipologia di pagamento		
	Con compensazioni	Importo finale	F24 web F24 online F24 cumulativo (o via Entratel)	Home banking o CBI	F24 cartaceo
NO	SÌ	Zero	SÌ	NO	NO
	SÌ	Fino a 1.000	SÌ	SÌ	NO

	SÌ	Oltre 1.000	SÌ	SÌ	NO/SÌ ⁽¹⁾
	NO	Oltre 1.000	SÌ	SÌ	NO
	NO	Fino a 1.000	SÌ	SÌ	SÌ
SÌ	SÌ	Zero	SÌ	NO	NO

(1) SÌ al cartaceo, se modello [precompilato](#) proveniente da Ente Impositore.

Ricordiamo che i titolari di partita IVA già sono tenuti ad effettuare i versamenti in via telematica, inoltre nel caso di compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Per effetto delle nuove disposizioni normative anche i titolari di partita IVA, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero.

3. IMU / TASI SALDO 2014

Com'è a tutti noto entro il 16 dicembre 2014 si dovrà pagare la seconda rata dell'IMU / TASI per l'anno 2014. Per quanto riguarda l'adempimento, noi riteniamo di attivarci sistematicamente nei confronti di tutti coloro a cui abbiamo predisposto il pagamento per il primo acconto, salvo contrarie indicazioni da parte di coloro che intendono provvedere autonomamente, magari perché il comune ha inviato loro già i conteggi e il modello di versamento.

Quindi è necessario che ci facciate pervenire entro il **30 novembre 2014** eventuale documentazione, non precedentemente trasmessa relativa a:

- **compravendite, successioni e altri eventi che hanno modificato le quote di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione, ivi compresa l'abitazione principale;**
- **i contratti di leasing immobiliare stipulati e altri diritti sorti o cessati;**
- **attribuzioni o modifiche delle rendite catastali, ivi compresi i fabbricati rurali eventualmente accatastati al N.C.E.U..**

Il tutto riferito alle operazioni avvenute nel secondo semestre del 2014.

Dalla documentazione dovranno risultare i dati catastali e per i fabbricati la categoria, la classe e il numero di vani.

Comunichiamo fin d'ora che faremo il possibile affinché il modello F24 sia disponibile presso i ns. uffici a partire dal 11/12/2014.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico
Camilotto & Castellan*